



Consiglio regionale della Calabria

XIII LEGISLATURA

4^a Seduta

Giovedì 18 dicembre 2025

Deliberazione n. 45 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e modifiche normative

Presidente: Salvatore Cirillo

Consigliere – Questore: Luciana De Francesco

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 30, assenti 1

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i 12 articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 18/13^a nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 30, a favore 21, contrari 4, astenuti 5 ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Cirillo

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to De Francesco

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 18 dicembre 2025

IL SEGRETARIO
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 45 del 18 dicembre 2025

XIII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON IL GOVERNO IN ATTUAZIONE DEL
PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE E MODIFICHE NORMATIVE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 2025.

Reggio Calabria, 18 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
(Salvatore Cirillo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I primi cinque articoli della presente legge apportano modifiche a norme di leggi regionali in adempimento degli impegni assunti con il governo nell'ambito del principio di leale collaborazione; in particolare:

L'articolo 1 - L'Ufficio legislativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con e-mail trasmessa in data 12 marzo 2025 dal Servizio delle politiche socio-sanitarie e culturali della Presidenza del Consiglio dei Ministri-DARA ha trasmesso osservazioni in merito al disposto degli articoli 1, 5 e 6 della legge regionale 24 gennaio 2025, n. 1. Con nota prot. n. 160488 del 13 marzo 2025, il Presidente della Giunta regionale, al fine di evitare l'impugnativa della disposizione sopra specificata, ha dato assicurazione, nel contesto della leale collaborazione, in ordine alla presentazione di un disegno di legge regionale finalizzata a superare le osservazioni governative.

L'articolo 2 - L'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (DAR0007556-A-05/05/2025), ha trasmesso le proprie osservazioni sul disposto degli articoli 4 e 8 della legge regionale 4 aprile 2025, n. 17; Il Ministero della Pubblica Amministrazione ha, inoltre, sollevato osservazioni sul disposto dell'articolo 6 della medesima legge regionale. Con nota prot. n. 368145 del 23 maggio 2025, il Presidente della Giunta regionale, al fine di evitare l'impugnativa delle disposizioni sopra specificate, ha dato assicurazione, nel contesto della leale collaborazione, in ordine alla presentazione di un disegno di legge regionale finalizzata a superare le osservazioni governative.

L'articolo 3 - Con riferimento alla legge regionale n. 20/2025, con nota prot. n. 364704 del 22 maggio 2025, il Presidente della Giunta regionale - valutate le osservazioni sollevate dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione e del merito (DAR-0007342-A29/04/2025), trasmesse, in data 21 maggio 2025, con e-mail dal Servizio per le politiche sociosanitarie e culturali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ritenuto di accoglierne il contenuto, impegnandosi alla presentazione di un disegno di legge regionale finalizzata all'introduzione dell'articolo 14,



Consiglio regionale della Calabria

rubricato “Entrata in vigore e adeguamento alla normativa statale di riferimento” 3.

Articolo 4 – Con riferimento alla legge regionale 28 gennaio 2025, n. 8, di modifica della legge regionale 7 agosto 2023, n. 37, sono pervenute osservazioni, da ultimo con nota prot. m. inf. UFFLEGISL. REGISTRO UFFICIALE.U.0010494.25-03-2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con nota prot. n. 194498 del 26 marzo 2025, al fine di evitare ulteriori contenziosi costituzionali ed in considerazione dell’opportunità, valutata dal predetto Ministero, di chiarire la reale portata della normativa regionale, nello spirito della leale collaborazione ha dato assicurazione circa la presentazione al Consiglio regionale di una proposta di legge di modifica dell’articolo 2 bis della legge regionale 7 agosto 2023, n. 37, introdotto dalla legge regionale 28 gennaio 2025, n. 8.

L’articolo 5 – Con riferimento alla legge regionale 29 novembre 2024, n. 39 (Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante) si è ritenuto intervenire per modificare la lettera f) del comma 3 dell’articolo 4 al fine di chiarirne meglio la sua portata in ossequio a quanto concordato con l’ufficio legislativo del Ministero dell’istruzione e del merito con la nota prot. n. 124 del 14 gennaio 2025.

L’articolo 6 della legge reca la modifica degli articoli 34 e 36 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39, recante “Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.”. In particolare, rispetto all’articolo 34, rubricato “Avvio del Consorzio di bonifica della Calabria”, lo stesso prevede che il Commissario Straordinario del Consorzio Unico possa essere prorogato per soli 12 mesi; con la modifica si intende permettere la proroga per 24 mesi complessivi, analogamente a quanto si propone per i commissari liquidatori dei soppressi consorzi di bonifica di cui all’articolo 36, onde consentire la conclusione delle rispettive attività commissariali.

L’articolo 7 propone di modificare l’articolo 39 della l.r. n. 47/2011. L’intervento normativo nasce dall’esigenza dei soggetti attuatori afferenti alle l.r. 36/2008 e gli interventi di cui al punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall’attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, di



Consiglio regionale della Calabria

completare i cantieri in corso e garantire gli alloggi sociali ai relativi beneficiari. I ritardi sono stati causati dal rincaro dei materiali e dalle difficoltà e lentezze degli Istituti di credito nella concessione ed erogazione dei mutui fondiari, necessari al completamento dei lavori. Problematiche riconosciute dalla Regione Calabria con l'adeguamento dei prezzi e la costituzione di un fondo di garanzia costituito presso il Medio Credito Centrale. Tali problematiche, per una loro pratica attuazione, stanno richiedendo tempistiche tecniche e burocratiche lunghe e laboriose. Come più volte manifestato sia dalle organizzazioni imprenditoriali (ANCE) e cooperativistiche (Legacoop) che dai sindacati dei lavoratori, il blocco dei cantieri comporterebbe gravi ripercussioni occupazionali e sociali nonché serie difficoltà sugli investimenti e finanziamenti in corso.

Necessita una proroga rispetto ai tempi prefissati dalla vigente legge regionale al fine di garantire la continuità dei lavori, consegnare gli alloggi sociali in corso di avanzamento ed evitare la paralisi dei cantieri al fine di salvaguardare l'occupazione.

L'articolo 8, per esigenze di razionalizzazione dei costi del personale, propone l'abrogazione della disposizione che prevede la conservazione della retribuzione in godimento da parte dei dirigenti generali provenienti dal ruolo della giunta regionale e del consiglio regionale, in caso di revoca anticipata dell'incarico.

L'articolo 9 propone la modifica dell'articolo 6 della legge regionale 3 giugno 2005, n. 12, recante "Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria", al fine di renderlo coerente con il dettato dell'articolo 50, comma 6, dello Statuto regionale, correlando l'effetto decadenziale dei dirigenti apicali delle strutture amministrative della Giunta e del consiglio regionale, per effetto dello spoil system, al momento dell'insediamento degli organi della Regione, per come individuati dall'articolo 14 dello Statuto medesimo.

L'articolo 10 contiene una norma transitoria tendente a garantire l'applicazione della modifica normativa di cui all'articolo 10 agli incarichi dirigenziali apicali della giunta e del consiglio, in essere alla data di insediamento degli organi attualmente in carica.



Consiglio regionale della Calabria

L'articolo 11 reca la norma finanziaria, prevedendo l'assenza di oneri sul bilancio della Regione Calabria, in quanto la proposta di legge contiene norme di carattere ordinamentale.

L'articolo 12, in considerazione dell'urgenza, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Modifiche alla l. r. n. 1/2025. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
2	Modifiche alla l. r. n. 17/ 2025. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
3	Modifiche alla l. r. n. 20/2025. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
4	Modifiche all'art. 2-bis della l. r. n 37/2023. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
5	Modifiche all'art. 4 della l. r. n 39/2024. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
6	Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
7	Modifiche all'articolo 39 della l.r. n. 47/2011	//	//	//
8	Abrogazioni. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
9	Modifiche alla legge regionale 3 giugno 2005, n. 12. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
10	Norma transitoria. Norma di carattere ordinamentale.	//	//	//
11	Disposizioni finanziarie	//	//	//
12	Entrata in vigore	//	//	//



Consiglio regionale della Calabria

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale	//	//	//	

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche della l. r. 1/2025)

1. Alla legge regionale 24 gennaio 2025, n. 1 (Valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della Regione Calabria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

“1. La presente legge regionale, nel rispetto della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni organizzate), in attuazione del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, intende regolare le professioni non organizzate in ordini e collegi.”;

2) nel comma 3, dopo le parole: “l. 5 giugno 2003, n. 131)” sono inserite le seguenti: “e nel rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia di concorrenza e libertà di circolazione”, le parole: “riconosciuta dal”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “iscritta nell'elenco del” e le parole: “certificazioni delle competenze” sono sostituite dalle seguenti: “attestazioni di qualità e qualificazione dei servizi professionali”;

b) nell'articolo 5:

1) nella rubrica, le parole: “e portabilità delle certificazioni delle competenze acquisite dei soggetti” sono soppresse;

2) nel comma 1, le parole: “riconosciute dal” sono sostituite dalle seguenti: “iscritte nell'elenco del”, le parole: “riconosciuta dal” sono sostituite dalle seguenti: “iscritta nell'elenco del” e la parola: “certificazioni” è sostituita dalle seguenti: “attestazioni di qualità e qualificazione dei servizi professionali”;



Consiglio regionale della Calabria

3) all'inizio del comma 2, la parola: "Il" è sostituita dalle seguenti: "Nell'ambito dei requisiti previsti dalla legge n. 4 del 2013 e dalla circolare ministeriale del 24 marzo 2022, il";

c) nell'articolo 6 la parola: "riconosciute" è sostituita dalle seguenti: "iscritte nell'elenco del MIMIT".

Art. 2

(Modifiche della l. r. 17/ 2025)

1. Alla legge regionale 4 aprile 2025, n. 17 (Istituzione del sistema informativo integrato regionale della Calabria e costituzione della società "ReDigit S.p.A.") sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella lettera r) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente periodo: "In caso di gare di importo superiore alle soglie indicate nell'articolo 62, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), la società ReDigit S.p.A. svolge i compiti di stazione appaltante e centrale di committenza subordinatamente al conseguimento della qualificazione prevista ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del medesimo decreto legislativo.";

b) l'articolo 6 è modificato come segue:

1) nel comma 1, dopo la parola: "reclutamento" sono inserite le seguenti: "e l'inquadramento";

2) nel comma 2, le parole da: "con" a "stessi" sono sostituite dalle seguenti: "ed è inquadrato sulla base dei criteri e delle modalità definiti nel provvedimento di cui al comma 1.";

c) nel comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "di quanto definito" sono inserite le seguenti: "dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici,".

Art. 3

(Modifiche della l. r. 20/2025)

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 4 aprile 2025, n. 20 (Strategie di intervento educativo e inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo e con altri bisogni educativi speciali) è aggiunto il seguente:



Consiglio regionale della Calabria

“Art. 14

(Entrata in vigore e adeguamento alla normativa statale di riferimento)

1. L’attuazione delle misure previste dalla presente legge decorre dall’anno scolastico 2026/2027.
2. La Regione adegua le disposizioni della presente legge alla sopravvenuta normativa statale di riferimento.”.

Art. 4

(Modifiche dell’articolo 2-bis della l. r. 37/2023)

1. All’articolo 2-bis della legge regionale 7 agosto 2023, n. 37 (Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di Trasporto non di linea.) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 2, le parole da: “, tenuto” a “k)” sono soppresse;
- b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: “2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il vettore deve disporre di una sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio della Regione Calabria. 2-ter. Il competente dipartimento regionale adotta apposite linee guida per la disciplina dei titoli autorizzatori di cui al comma 1, nel rispetto delle previsioni dettate dalla normativa statale vigente e secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere da b) a k).”.

Art. 5

(Modifiche dell’articolo 4 della l. r. 39/2024)

1. La lettera f) del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2024, n. 39 (Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante) è sostituita dalla seguente: “f) promuove iniziative per l’effettività del diritto-dovere all’istruzione per i figli degli attrazionisti viaggianti.”.

Art. 6

(Modifiche della l. r. 39/2023)



Consiglio regionale della Calabria

1. Nel comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 (Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale), dopo la parola "ulteriori" la parola "dodici" è sostituita con la seguente: "ventiquattro".

2. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 36 della l. r. 39/2023 dopo la parola "altri" la parola "dodici" è sostituita con la seguente: "ventiquattro".

Art. 7

(Modifiche all'articolo 39 della l.r. 47/2011)

1. All'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella lettera b) del comma 1-bis, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2027";

b) nel comma 5, le parole: "31 agosto 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027".

Art. 8

(Abrogazioni)

1. È abrogato il comma 7 dell'articolo 25 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), così come sostituito dall'articolo 1, comma 15 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione Calabria).

2. È abrogato il primo periodo del comma 16, dell'articolo 1, della l. r. 14/2000.

Art. 9

(Modifiche della l. r. 12/2005)

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria) è modificato come segue:



Consiglio regionale della Calabria

- a) dopo la parola: “dirigenziali” si inserisce la seguente: “apicali”;
- b) dopo la parola: “diritto” sono inserite le seguenti: “, rispettivamente,”;
- c) la parola: “medesima” è sostituita dalle seguenti: “regionale e alla data di insediamento degli organi di cui all’articolo 14, comma 2, dello Statuto”.

Art. 10

(Norma transitoria)

1. La previsione di cui all’articolo 1, comma 6, della l. r. 12/2005, così come modificato dall’articolo 9 della presente legge, opera anche riguardo agli incarichi dirigenziali apicali delle strutture amministrative della giunta e del consiglio, in essere alla data di insediamento degli organi attualmente in carica.

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.